

MEMO sulle analisi richieste per l'ammissibilità in discarica delle terre e rocce da scavo – CER 170504:

Ai sensi dell'Art. 2 del D.M. 03/08/2005, il produttore del rifiuto è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base delle terre e rocce che devono essere conferite in discarica. Detta Caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato, ai fini della verifica di conformità di cui all' Art. 3 dello stesso Decreto .

Ai sensi dell'Art. 5 del D.M. 03/08/2005, si possono verificare due ipotesi:

- a) **TERRA E ROCCE DA SCAVO (CER 170504) ad esclusione dei primi 30 centimetri di suolo, della torba e purchè non proveniente da siti contaminati (rif. Tabella 1 del D.M. 03/08/2005)**

In questo caso il rifiuto, per essere ammesso in discarica, non è sottoposto ad accertamento analitico, ma a:

- 1) Caratterizzazione descrittiva (Allegato 1 del D.M. 03/08/2005);
- 2) analisi per l'uso della voce specchio 170504 (punto 3.4 dell'allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006);
- 3) analisi di non contaminazione (Allegato 5 al titolo V dello stesso D. Lgs. 152/2006).

- b) **I PRIMI 30 CM DI SUOLO, LA TORBA E LE TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA SITI CONTAMINATI.**

In questo caso, il rifiuto, per essere ammesso in discarica, deve essere sottoposto alla caratterizzazione di base analitica e descrittiva di cui all'allegato 1 del D.M. 03/08/2005)

Le analisi da allegare alla caratterizzazione descrittiva sono:

- 1) analisi per l'uso della voce specchio 170504 (punto 3.4 dell'allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006);
- 2) analisi di non contaminazione (Allegato 5 al titolo V dello stesso D.Lgs. 152/2006):
- 3) test di cessione su campione al fine di verificare la conformità alle concentrazioni fissate nella tabella 2 e che i composti organici siano entro i limiti della tabella 3).

SI RICORDA CHE il campione da sottoporre ad analisi deve essere prelevato da personale abilitato secondo quanto disposto dall' Allegato 3 del D.M. 03/08/2005, punti 1 e 2 il Verbale di campionamento DEVE Essere allegato all'Analisi. si rammenta inoltre l'obbligo del raffronto dei risultati analitici con quelli dei rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell Art. 6 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.